



Per evitare tali gravi conseguenze, non si ravvisa altra soluzione, quando non sia possibile fare altrimenti, che procedere alle liquidazioni a favore delle aziende, in nome e per conto degli aventi diritto, dietro rilascio della sola dichiarazione liberatoria sottoscritta dalle aziende stesse.

Certo, in tal modo, l'Istituto potrebbe, eventualmente, trovarsi esposto all'onere di ripetere le liquidazioni effettuate nel caso, del resto poco probabile, che una azienda non abbia soddisfatto il prestatore d'opera o suoi aventi causa. In tale evenienza l'Istituto potrebbe, peraltro, esercitare azione di rivalsa, sempreché l'azienda non sia, nel frattempo, fallita.

Quest'ultima eventualità si stima poco probabile e, durante i dieci anni decorsi dalla istituzione del Fondo e, quindi, dalla stipulazione delle polizze aziendali, nessun inconveniente si è verificato nei diversi casi di liquidazione effettuati, per le medesime ragioni, direttamente a favore delle aziende. Comunque, di fronte al pericolo di uno sfaldamento del